

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA MINIMA DI ORE DI FREQUENZA NECESSARIE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

deliberato dal Collegio dei Docenti

Monte ore annuale di riferimento per la scuola secondaria di I grado e limite massimo di ore di assenza:

	Monte ore annuale delle lezioni (ordinamentale)	Numero massimo ore di assenza (25%)	Numero minimo di ore di frequenza	Per chi NON si avvale dell'insegnamento della religione cattolica né partecipa ad attività alternative
Classi a tempo normale (30 ore settimanali)	990	247,5	742,5	709
Classi a tempo normale (30 ore settimanali) + Strumento musicale	1089	272,25	816,75	

Le ore di assenza vengono calcolate facendo riferimento al monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Per ogni giorno di assenza si conteggiano le effettive ore di lezione, comprendendo gli ingressi in ritardo e le eventuali uscite anticipate.

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio, se l'allievo ha superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando

nelle deroghe previste, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

L'articolo 2 comma 10, del DPR 122 prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, **motivate e straordinarie deroghe**, elencate di seguito, al suddetto limite.

- malattie certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe;
- assenze per terapie certificate;
- tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e non, inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria o da una pubblica autorità;
- impedimenti documentati circa l'assoluta impossibilità di frequenza presso altre strutture scolastiche pubbliche o private;
- temporanei allontanamenti disposti dall'autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze familiari certificate; si considerano escluse le situazioni in cui sia possibile ottenere l'istruzione obbligatoria presso altre strutture pubbliche o private;

- ulteriori eccezionali ipotesi non comprese nei punti precedenti e comunque in coerenza con l'impostazione seguita per gli stessi.

Tali deroghe, sono previste a condizione che:

- il Consiglio di classe valuti, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione della certificazione esibita, dell'età, del livello di competenze raggiunto, delle effettive potenzialità di recupero, di eventuali crediti formativi;
- le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo; tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe (come previsto dal DPR 122/09 Regolamento valutazione).

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate posticipate dopo 20" dall'inizio della 1^ ora di lezione
- uscite anticipate
- assenze per malattia
- assenze per motivi familiari
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate
- la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate o attività all'interno dell'orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall'Istituto, feste fine anno o nel corso dell'anno etc.).

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe)
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi
- le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola.

